



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 12 del 11-02-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio alle ore 11:30 presso la solita sala delle adunanze.

Il Commissario Prefettizio Dott.ssa Adriana Sabato, con l'assistenza del Segretario Comunale Musco Antonino, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Ferrara Prot. 72667/2018 allo svolgimento delle funzioni del Consiglio e della Giunta.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto la L.R. n. 16 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il comune di Tresignana, nato dalla fusione fra i comuni di Tresigallo e Formignana;

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara prot. num. 72667/2018 del 19/12/2018 con cui è stata nominata Commissario Prefettizio la Dott.ssa Adriana Sabato per la provvisoria amministrazione del nuovo ente ai sensi dell'art. 19 del R.D. 03/03/1934, n. 383;

Dato atto che con il suddetto decreto al commissario sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale e che lo stesso viene incaricato della provvisoria gestione del nuovo comune ai sensi della legge n. 56/2014;

Visto ed esaminata la proposta di deliberazione da adottarsi con i poteri del Consiglio Comunale, redatta dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, così come di seguito riportata:

Vista la legge n° 147 del 27 dicembre 2013 –art. 1, comma 639- che a decorrere dall'anno 2014 istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che:

- a norma dell'art. 1 comma 14, lett. b) della legge n. 208/2015, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/ 8 A/9;

- l'art. 1, comma 678, della legge n. 147 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557 del 1993;

Visto che a norma dell'art. 1 –comma 14 lett. b)- della legge n. 208/2015 la TASI non si applica alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate;

Vista la Legge di Bilancio per l'anno 2019 n. 145 del 31/12/2018;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 14/01/2019 con la quale è stato adottato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC – TASI;

Viste:

- la deliberazione C.C. n. 16 del 26/02/2018 del preesistente Comune di FORMIGNANA, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano approvate le tariffe della TASI per l'anno 2018;

- la deliberazione di C.C. 7 del 28/02/2018 del preesistente Comune di TRESIGALLO, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano approvate le tariffe della TASI per l'anno 2018;

Inteso ridurre per l'anno 2019 le aliquote approvate nell'anno 2018 dai Comuni di Formignana e Tresigallo di 0,3 punti come segue:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1- A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
- aliquota 0,7 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (non soggetti a IMU), allo scopo di reperire risorse rivolte alla copertura parziale dei servizi indivisibili (manutenzione stradale, illuminazione pubblica, ecc.);
- altri immobili diversi dai precedenti: aliquota pari a zero

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019" il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

Considerato che si sensi dell'art. 1, comma 125 lett. a) della Legge n. 56 del 7 aprile 2014

"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che recita: "Il comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministero dell'interno" e che per tanto la scadenza dei termini di approvazione per il bilancio di previsione per il Comune di Tresignana, nato a seguito di fusione, attualmente è fissato al 29 maggio 2019;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Comunale n. 6 del 14/01/2019;

Inteso prevedere, in applicazione dell'art. 1, comma 681 della legge n. 147 e dell'art. 5, terzo periodo, del regolamento TASI, che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del dieci per cento dell'ammontare complessivo;

Dato atto che il proponente responsabile del Servizio Finanziario attesta:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal n. I della lettera o) del comma I dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, conservato agli atti di codesto comune;"

Dato atto che sulla proposta in esame sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 ed stata svolta da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ai fini della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti;

DELIBERA

- a) di confermare le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di ridurre per l'anno 2019 le aliquote approvate nell'anno 2018 dai Comuni di Formignana e Tresigallo di 0,3 punti;
- c) di determinare le aliquote TASI del Comune di Tresignana per l'anno 2019 come segue:
 - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1- A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
 - aliquota 0,7 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (non soggetti a IMU), allo scopo di reperire risorse rivolte alla copertura parziale dei servizi indivisibili (manutenzione stradale, illuminazione pubblica, ecc.);
 - altri immobili diversi dai precedenti: aliquota pari a zero
- d) di prevedere che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del dieci per cento dell'ammontare complessivo;
- e) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2019;
- f) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata per la pubblicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Portale del Federalismo Fiscale, nonché sul sito istituzionale dell'ente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL COMMISSARIO
Sabato Adriana

IL SEGRETARIO
Musco Antonino